

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 694

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO
Tommaso e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001

—————

Valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Aquileia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Aquileia, in età patriarcale e poi nell'epoca in cui fu territorio austriaco (dal XVI secolo fino alla prima guerra mondiale, con la breve parentesi napoleonica), fu conosciuta per i suoi resti storico-archeologici, soprattutto per quelli del periodo romano. Le recenti scoperte geo-archeologiche hanno portato alla luce un vasto insediamento protostorico (secolo IX a.C.) ai margini di quello che doveva essere un importante fiume che poi i romani, nel secolo II a.C., hanno regimentato e reso navigabile, dando vita ad uno dei più importanti porti dell'epoca.

La distruzione dell'*oppidum* celtico e la sua sostituzione con la nuova colonia romana di Aquileia avvennero per esclusive ragioni militari legate alle mire espansionistiche dell'impero romano verso le regioni centro-europee e balcaniche.

Aquileia divenne fiorente e prospera grazie al vasto commercio che arrivava e partiva dalla città per mezzo di una funzionale e capillare rete stradale. Dotata di possenti mura difensive e di enormi edifici quali il circo, l'anfiteatro, il teatro, le terme, il foro, all'incrocio tra «il cardo» ed il «decumano», fu una delle maggiori città del Nord d'Italia fino alla distruzione attiliana della metà del V secolo.

I numerosi ritrovamenti archeologici, quali il porto fluviale, il foro romano e altri, testimoniano l'importanza di quella che fu la capitale della X regione augustea, centro nevralgico delle comunicazioni commerciali con il mercato danubiano.

Solo nel XVIII secolo, però, si cominciò a raccogliere, esporre e studiare i reperti che dal sottosuolo di Aquileia venivano alla luce; così dopo una prima raccolta del canonico Bertoli, dopo una esposizione pseudo-

museale all'interno del battistero (agli inizi dell'800) e dopo altre mostre successive a carattere privato e persino comunale, nacque, nel 1882, il Museo archeologico aquileiese, destinato ad espandersi ulteriormente sia con l'acquisizione di nuovi reperti, sia con l'ampliamento degli spazi espositivi. Nel 1964 avvenne l'inaugurazione del Museo paleocristiano di Monastero, grazie anche a finanziamenti privati.

Oggi Aquileia conta circa 3.300 abitanti ed il suo nome mantiene una valenza suggestiva e simbolica per la memoria di tutti i friulani proprio in virtù del suo grande passato, per quanto rappresenta per la storia della cristianità e la cultura centro-europea.

Aquileia non è solo memoria. È anche una potenziale risorsa storico-culturale ed economica sicuramente sottoutilizzata proprio all'interno di un'area, la Bassa friulana orientale, dove mancano realtà produttive dinamiche e consolidate.

Per questo è concordemente riconosciuta la necessità che una serie di interventi programmati sul piano archeologico come su quello urbanistico-sociale facciano da quadro di riferimento per una strategia di valorizzazione dell'area di Aquileia e del suo patrimonio.

L'esperienza di un secolo di interventi archeologici, mai organicamente tra loro coordinati, sta a dimostrare, infatti, che senza un programma di strumentazione urbanistica e di interventi sociali sono impossibili sia l'indagine sistematica, sia la valorizzazione storico-culturale; e che non è isolabile dal contesto archeologico un progetto di iniziative concernenti la viabilità, l'economia e lo sviluppo urbanistico complessivo.

La realtà archeologica di Aquileia certamente non può essere rappresentata solo da

due, seppur importanti, sedi museali. Aquileia è essa stessa un museo permanente, da organizzare e amministrare, in quanto ancora oggi il 90 per cento delle strutture antiche sono da conoscere e valorizzare. Il rimanente 10 per cento è stato scavato e reso visitabile grazie all'opera del soprintendente, di origine aquileiese, G.B. Brusin, negli anni che vanno dal 1930 al 1950, e grazie, successivamente, ai piccoli ampliamenti intrapresi dai direttori del Museo archeologico nazionale di Aquileia. Un museo che già può contare su un'elevata tutela legislativa, grazie ai vincoli archeologici, monumentali e ambientali che interessano ormai l'intera area dell'antica città romana.

Dal punto di vista delle competenze gerarchiche e funzionali, il territorio dell'intera regione è oggi soggetto, per quanto riguarda i beni culturali, ad un'unica soprintendenza che accorpa a sé i vari settori architettonici, storici, artistici, ambientali e archeologici e la cui sede è a Trieste. Ad avviso dei proponenti, per tutte le ragioni sopraindicate, Aquileia, capitale della «*X Regio, Venetia et Histria*», giustifica l'istituzione di una propria soprintendenza archeologica che sarà auspicabilmente facoltà della regione istituire ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Le norme di mera salvaguardia di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, di recente confluita nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ha fatto sì che in sessant'anni non ne derivasse alcuna ricaduta in termini economico-sociali, e non solo, ma che anche quanto scavato e reso fruibile a suo tempo, per mancanza di organici interventi di manutenzione e conservazione, andasse in irrimediabile deperimento. L'enorme giacimento artistico-archeologico, che tuttora costituisce il 90 per cento dell'antica Aquileia, ancora non messo in luce, è di per sé un potenziale di ricaduta di sviluppo economico e sociale bloccato dalla norma-

tiva già citata. Il paese attuale, infatti, ha la peculiarità di insistere sulla stessa area dell'antica metropoli romana, e l'applicazione rigida della legge n. 1089 del 1939 è totalmente difforme, esasperata nei suoi aspetti restrittivi e vincolistici, rispetto ai grandi centri urbani moderni che abbiano importanti consistenze archeologiche.

Da qui l'esigenza di dare norme applicative specifiche per Aquileia in attuazione sia della legge n. 1089 del 1939 che del successivo citato testo unico, e, inoltre, quella di presentare un disegno di legge che preveda la formulazione di un piano archeologico di riferimento, senza il quale l'attività dell'organo periferico e degli enti locali verrebbe meno o si rischierebbe uno spreco di denaro pubblico. Infatti, attualmente, sebbene tanti siano stati i cantieri aperti ad Aquileia, non uno è stato ultimato e inserito a pieno titolo nel quadro complessivo delle realtà culturali dello Stato: citiamo i cantieri architettonici dell'immobile Pasqualis, di Brunner, dello Sverzut, dell'Essiccatoio, e quelli archeologici del foro, dello scavo Pasqualis e altri ricoperti. Eppure per Aquileia il Ministero per i beni e le attività culturali, anno dopo anno, ha concesso finanziamenti alla soprintendenza; se ne deve dedurre che i fondi ministeriali sono stati mal utilizzati, se dagli anni '50 e '60 non uno scavo o un immobile è stato oggetto di completa e organica valorizzazione e apertura definitiva al pubblico. Anzi, i criteri operativi seguiti di fatto dalla soprintendenza hanno costretto l'amministrazione comunale a farsi carico dei problemi urbanistici e sociali che via via si determinavano (parcheggi, strade e attrezzature di servizio, eccetera), rincorrendo iniziative da altri programmate.

Il tutto con effetti al limite del grottesco: parcheggi provvisori da una parte e immobili per turisti dall'altra; scavi non accessibili per mancanza di viabilità, scavi recintati, altri aperti ma non ultimati, concessioni di scavo concesse dal Ministero senza che sul luogo siano presenti adeguate strutture di ospitalità

e di servizio per gli operatori; per non parlare del previsto ampliamento cimiteriale che, interessando un'area vincolata, da anni non trova corretta risposta: da un lato il comune chiede il permesso di ampliare, dall'altro la soprintendenza risponde che solo dopo aver eseguito le indagini archeologiche esprimerà un parere (ma fondi adeguati per questi scavi non sono disponibili a causa di una mancata organica programmazione degli interventi).

L'amministrazione comunale, soprattutto anni addietro, ha cercato di farsi promotrice, nei confronti della soprintendenza, dei disagi che gli aquileiesi sopportavano per la mancanza di zone residenziali.

A seguito di ciò soluzioni abitative si sono anche trovate, le quali però non hanno inne-

scato alcun avvio di reale sviluppo delle zone archeologiche e delle derivanti conseguenze in termini turistico-economici. È anche a causa di questo disordine operativo che dai beni archeologici gli aquileiesi non hanno potuto trarre alcun vantaggio, ciò benché, come detto, si tratti di beni di valenza internazionale recentemente riconosciuti come patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco.

Per ovviare a questa situazione si ritiene dunque necessario agire su due fronti:

1. definire un unico piano archeologico organico di interventi per Aquileia;
2. definire un corrispettivo piano di interventi urbanistico-sociali per lo sviluppo turistico ed economico della zona.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Finalità della presente legge è la piena valorizzazione del patrimonio archeologico di Aquileia mediante un'adeguata opera di ricerca e sistemazione dei reperti; la revisione, su base scientifica e secondo criteri di armonizzazione urbanistico-culturale, del complesso dei vincoli gravanti sull'area interessata; la valorizzazione e la promozione in termini economici delle potenzialità e ricadute sociali derivanti dal patrimonio archeologico stesso.

Art. 2.

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 è istituito l'Istituto di programmazione e coordinamento degli interventi per Aquileia, con sede presso il municipio di Aquileia, di seguito denominato Istituto.

2. All'Istituto sono attribuiti i seguenti compiti:

a) redazione del piano generale ventennale e dei relativi quattro piani quinquennali per gli interventi di scavo nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonchè del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Nell'arco del piano ventennale gli interventi interesseranno soltanto le aree demaniali o pubbliche e quelle che saranno rese disponibili dalla volontà dei proprietari;

b) elaborazione dei piani quinquennali per l'attivazione dei percorsi di valorizza-

zione archeologica. Tali piani devono comprendere opere di urbanizzazione primaria e secondaria, insediamenti abitativi, messa a disposizione di aree per l'attività agricola, artigiana, turistica, sportiva, nonché per la realizzazione di edifici o servizi pubblici essenziali;

c) formazione di un elenco degli edifici da conservare o che si ritengano utili alla valorizzazione storico-archeologica e ambientale della zona e di supporto alle iniziative culturali e scientifiche;

d) formulazione di proposte al comune di Aquileia per l'acquisizione di terreni e di immobili al fine di promuovere la conservazione paesaggistica e la creazione di una o più aree per l'ampliamento residenziale o per la ricettività turistica;

e) formulazione di proposte al comune di Aquileia sulle possibili varianti al piano regolatore vigente ogni qualvolta lo stato di esecuzione degli interventi consenta una destinazione urbanistica diversa delle aree;

f) notifica delle proposte di cui alle lettere d) ed e) al comitato urbanistico regionale con l'indicazione dei criteri urbanistici ed eventualmente edificatori più consoni;

g) formulazione di proposte su:

- 1) l'insediamento dei centri museali;
- 2) la costituzione di un'*équipe* scientifica per la valorizzazione coordinata del patrimonio storico-archeologico e di quello bibliografico;
- 3) l'istituzione di un centro internazionale finalizzato alla promozione degli studi e alla conservazione e ricerca in materia archeologica.

Art. 3.

1. L'Istituto è composto da:

- a) il sindaco di Aquileia;
- b) tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;

c) il soprintendente regionale per i beni e le attività culturali;

d) l'assessore ai beni culturali della regione Friuli-Venezia Giulia;

e) tre funzionari della soprintendenza competente, di cui un archeologo, un architetto e uno storico dell'arte;

f) l'architetto dell'ufficio tecnico del comune di Aquileia;

g) il responsabile dell'Istituto di archeologia della facoltà di lettere dell'Università degli studi di Trieste;

h) un docente in materia di beni culturali dell'Università degli studi di Udine, designato dal preside della facoltà;

i) il presidente dell'Associazione nazionale per Aquileia.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei componenti dell'Istituto sono comunicate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti interessati al sindaco di Aquileia.

2. Il sindaco di Aquileia, entro il mese successivo al termine di cui al comma 1, provvede alla nomina dei componenti dell'Istituto, i quali eleggono al loro interno, nel corso della prima seduta, il presidente, il vicepresidente e il segretario.

Art. 5.

1. I componenti dell'Istituto di cui all'articolo 3 si riuniscono in seduta ordinaria tre volte all'anno; in seduta straordinaria possono essere convocati dal presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Art. 6.

1. Al fine dell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Istituto invia il piano ventennale e, all'inizio di ogni quinquennio, i piani di cui all'articolo 2, lettere *a)* e *b)*, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al presidente della giunta regionale e al sindaco di Aquileia, unitamente alla relazione esplicativa e al preventivo di massima definito per ciascun settore d'intervento.

2. Eventuali interventi di iniziativa di soggetti esterni all'Istituto e indirizzati a perseguire le medesime finalità dei piani devono essere preventivamente concordati con l'Istituto stesso.

Art. 7.

1. La realizzazione degli interventi archeologici della presente legge spetta alla soprintendenza competente per Aquileia che, a tal fine, può usufruire degli stanziamenti predisposti dal Ministero per i beni e le attività culturali, previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

1. La realizzazione degli interventi urbanistici, sociali e culturali di cui all'articolo 2 spetta al comune di Aquileia che, a tale fine, usufruisce degli stanziamenti predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 6.

Art. 9.

1. L'onere complessivo relativo ai preventivi di spesa per gli interventi quinquennali

della soprintendenza competente e del comune di Aquileia, di cui agli articoli 7 e 8, non può superare la cifra di 4,5 miliardi di lire annue.

Art. 10.

1. Al termine di ogni quinquennio l'Istituto, presa visione delle relazioni della soprintendenza competente e del comune di Aquileia per gli interventi ai sensi degli articoli 7 e 8, redige una relazione consuntiva che è inviata ai Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione.

Art. 11.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 4,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2019, si provvede per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

